

n. di RG 37508 /2025



TRIBUNALE DI MILANO

Il Giudice, dott.ssa Cristina Bassi,

rilevato che con provvedimento del 15.12.2025 il Giudice ha richiesto chiarimenti atteso che ai sensi dell'art. 814 co. 2 e 3 c.p.c. *“Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza dal Presidente del Tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.*

L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell'art. 825, quarto comma [...]”;

ritenuto che l'atto di impegno eventualmente assunto dalle parti in ordine al pagamento dei compensi arbitrali valga ai fini del titolo ma non della quantificazione delle competenze arbitrali, poi “proposte” in sede di lodo ai sensi dell'art. 814 c.c.;

ritenuto, in particolare, ancora che l'atto di impegno non sia in alcun modo riconducibile ad un riconoscimento di debito;

ritenuto pertanto che il credito non risulti certo nel suo ammontare;

PQM

RIGETTA il ricorso,

nulla sulle spese.

Si comunichi.

Milano, 24/01/2026

Il Giudice

Dott.ssa Cristina Bassi